

**VITTORIO EMANUELE II**

**Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,**

ETC. ETC. ETC.

*Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari  
dell'Interni.*

*Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto in appresso:*

*Il progetto di Legge qui ammesso sarà presentato al Parlamento  
Nazionale dal predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli  
affari Interni, il quale rimane incaricato di esporre, e svolgere  
le ragioni per le quali il Governo crede di proporre l'adozione,  
sostenendone parimenti la discussione.*

*Dato addi 1<sup>ma</sup> Gemajo 1884.*

*Vittorio Emanuele*

*di Martini*

1  
11  
Signori

La popolazione israelitica dello stato muove frequenti lagnanze per la condizione antiquata dei regolamenti amministrativi che le sono particolari.

La popolazione medesima forma adesso quattro grandi Enti, indipendenti tra loro, conosciuti sotto il nome di università generale del Piemonte, università generale del Monferrato, università di Alessandria, ed università di Nizza marittima.

Dipendono poi da quei corpi varie università minori.

Il Riferente esaminò quali fossero i veri punti sui quali potesse essere necessario l'intervento della Legge, e gli parve che potesse bensì appartenere al Legislatore di regolare con le migliori norme possibili tutto ciò che ha tratto all'Amministrazione finanziaria degli stabilimenti israelitici,

Q. 22,

che si potesse anche riconoscere  
popolazione Israelitica il diritto di  
regolare per mezzo de' suoi rappresen-  
tanti le attribuzioni de' suoi Ministri,  
Culto, ma che non appartenesse  
Legislatore che rispetta la liber-  
tà di coscienza di sancire con la legge  
nessuna disposizione avente, testè  
alla credenza religiosa, oppure  
riguardante la disciplina del Cu-

Partendo da questo principio  
il Riferente considerando i Ter-  
ritoriali Israelitici come tanti Comuni, e  
la massa della popolazione Geru-  
salemite come un ente complesso avente  
interessi materiali propri, e determi-  
nato, pensò che la cosa la più  
conveniente a farsi, per togliere  
ogni lagnanza sul modo di ammini-  
strare, fosse quello di riconoscere  
alla popolazione Israelitica il di-  
ritto di amministrarsi essa medesima  
ossia il diritto di nominare con un  
sistema ampio di elezione i membri  
delle sue proprie amministrazioni.

Q

nel Bilancio generale a favore delle  
Università, povere per le spese del culto,  
e dell'istituzione religiosa.

6.<sup>o</sup> verifica i conti dell'Amministrazione  
centrale.

art. 3.<sup>o</sup> I membri dell'Assemblea generale  
scadono per metà ogni triennio.

Nel primo triennio dopo un'elezione  
generale la scadenza è determinata  
dalla sorte.

art. 4.<sup>o</sup> L'Assemblea nomina nel suo  
seno ogni triennio un Presidente,  
un V. Presidente, ed un Segretario.

Nomina parimenti nel suo seno  
ogni triennio una Direzione centrale  
di cinque membri.

art. 5.<sup>o</sup> La Direzione centrale è incaricata  
1.<sup>o</sup> Dell'esecuzione delle deliberazioni  
dell'Assemblea generale ed: compiere  
tutti gli atti amministrativi dell'  
Amministrazione centrale.

2.<sup>o</sup> Di sorvegliare in tutta  
l'estensione del Regno la osservanza,  
ed esecuzione tanto della presente  
legge, quanto dei provvedimenti  
generali che ne dipendono.

# Progetto di Legge

art. 1.

La popolazione israelitica dello stato è ripartita in venti circoli elettorali a norma della Tabella annessa alla presente Legge.

Ogni circolo elegge un suo rappresentante ad un'Assemblea generale che si riunisce in Sosino, periodicamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta per cause straordinarie ed urgenti sia convocata dal Ministro dell'Interno.

Art. 2.

L'Assemblea generale

1.<sup>a</sup> Regola le attribuzioni dei Rabbini di ogni grado, e le condizioni d'eleggibilità dei medesimi.

2.<sup>a</sup> Determina la natura delle tasse da imporsi per le spese del culto, e dell'istruzione religiosa.

3.<sup>a</sup> Fissa lo stipendio del Rabbino maggiore della Direzione centrale.

4.<sup>a</sup> Delibera il Bilancio generale.

5.<sup>a</sup> Stabilisce l'ammontare del sussidio che dovrà essere stanziato

3.<sup>o</sup> Di preparare il Bilancio, ed i progetti da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea generale.

4.<sup>o</sup> Di sospendere i Rabbini, e Ministri del culto.

5.<sup>o</sup> Di riuocarli mediante l'approvazione del Ministro dell'Interno.

art 6.<sup>o</sup> La Direzione centrale elegge fra i suoi Membri il proprio Presidente. Rende conto della sua gestione all'Assemblea generale.

art 7.<sup>o</sup> Il Rabbino maggiore interviene con voto consultivo alle adunanze della Direzione centrale.

art. 8.<sup>o</sup> I circoli elettorali dello Stato concorrono tutti all'elezione del Rabbino maggiore.

art. 9.<sup>o</sup> Le università Israelitiche attuali sono conservate, abolita ogni distinzione tra maggiori e minori.

Possono essere create nuove Università con Decreto Reale previo il parere dell'Assemblea generale quando si compongono almeno di 30. capi di casa, che ne facciano istanza, e siano domiciliati nello stesso luogo.

La circoscrizione delle università potrà essere variata, col compimento delle stesse formalità.

art 10.

Gli elettori di ogni università eleggono un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri per tutto ciò che riguarda gli interessi meramente locali del culto Israelitico, e delle sue attinenze.

art 11.

Il Consiglio d'Amministrazione

1.<sup>o</sup> Esercitano la polizia del culto, e degli stabilimenti che vi si riferiscono.

2.<sup>o</sup> Rappresentano la propria università, ne esercitano tutti i diritti ed azioni.

3.<sup>o</sup> Dissano lo stipendio dei Ministri ed altre persone addette al servizio del culto.

4.<sup>o</sup> Deliberano il Bilancio dell'università.

art 12.

Il Consiglio d'Amministrazione nominano ogni anno nel proprio seno il proprio Presidente.

art 13

Ogni anno scade uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

Nei primi quattro anni  
dopo un'elezione generale la scadenza  
è determinata dalla sorte.

art 14 -

I Ministri del culto d'ogni Uni-  
versità sono nominati dagli elettori  
della medesima.

Le altre persone adette al servizio  
del culto sono nominate dai Consigli  
d'Amministrazione

art. 15.

Sono elettori tutti gli Israeliti  
Cittadini dello Stato, o naturalizzati  
a termini dell'art. 26. del Codice Civile,  
domiciliati da sei mesi almeno nel  
distretto dell'Università, maggiori  
degli anni 21, che sono capi di casa,  
od appartengono al Rabbinate, ovvero  
trovansi inseriti fra gli elettori comuni.

art 16

Le liste elettorali son formate,  
e rivedute ogni anno dai Consigli  
d'Amministrazione d'ogni Università,  
e decretate dall'Intendente della  
Provincia.

Per la loro formazione e per  
la risoluzione delle questioni cui deferro  
luogo si opererà il disposto della legge  
comunale.



Quando il distretto di un'università si estenda su varj circoli si dovrà formare per ogni circolo, o sezione di circolo una lista separata.

art 17. Non possono essere contemporaneamente membri di uno stesso consiglio di Amministratori gli ascendenti e i discendenti, i consanguinei di secondo grado, e gli affini di primo.

Se la elezione porta nel consiglio alcuni di siffatti congiunti il membro nuovamente eletto viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottiene meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il più giovane del più giovane.

Le stesse disposizioni si opereranno tra i membri della Direzione centrale,

art. 18. Si opereranno nelle votazioni le formalità prescritte dalla Legge com. d.

art 19. La nomina del Rabbino Maggiore è fatta a squittinio di lista, mettendo insieme il risultato delle votazioni di tutti i circoli elettorali dello stato.

La votazione è nulla, per nessun candidato abbia riportato il terzo almeno sei voti degli intervenuti alle votazioni, ed il quinto dei voti degli elettori iscritti sulle liste.



art 20

È riservato all'Intendente della Prov.<sup>a</sup> il pronunciare sulla validità delle elezioni, salvo alla Direzione centrale il diritto di verificar prima che concorrano negli eletti a Rabbino o Ministro del culto le condizioni volute dai Regolamenti.

art 21.

Appartiene al Re la facoltà di sospendere o rivedere i Presidenti della Direzione centrale e dei Consigli d'Amministrazione, come pur quella di sciogliere l'assemblea generale, la Direzione centrale, ed i Consigli d'amministrazione.

art 22.

Il bilancio delle Università comprende nella parte attiva tutte le loro rendite.

La parte passiva comprende:

1.° Lo stipendio del Rabbino dell'Università, degli altri Rabbini, Sottorabbini, e delle altre persone adette al servizio del culto;

2.° Tutte le altre spese locali richieste per l'osservanza, e l'esercizio del culto e per il mantenimento delle scuole destinate all'istruzione religiosa;

3. La quota assegnata alla Università nelle spese del bilancio della Direzione centrale.

art. 23. Il Consiglio di amministrazione di ogni Università, forma il bilancio anzi accennato ed un progetto di riparto delle spese in esso contemplate fra tutti i contribuenti.

Tanto il bilancio quanto il progetto di riparto vengono inviati alla Direzione centrale, la quale li sottopone col suo parere all'approvazione del Ministro dell'Interno.

art. 24. Il bilancio della Direzione centrale per la parte attiva si compone delle quote assegnate giusta il disposto del N. 3. dell'articolo precedente.

Le quote dovranno essere proporzionate alla totalità dei valori presi per base d'imposta da ciascuna Università.

La parte passiva comprende:

1.° lo stipendio del Rabbino maggiore della Direzione centrale.

2.° Le spese degli uffici della Direzione stessa.

aptr-

3°. Quelle che potessero occorrere  
pel locale e per i uffizii dell'Assemblea  
generale.

4°. La somma che a termini del-  
le disposizioni facitate, verrà dall'Assemblea  
stanziata a favore delle Università  
povere.

5°. Le spese relative alla riunione  
del Consesso Rabbinico qualora venisse  
convocato.

art. 25.

La Direzione centrale farà d'anno  
in anno il riparto delle somme stanziate  
nella parte attiva del Bilancio fra le  
Università locali, giusta la proporzione  
indicata nel primo a linea dell'articolo  
precedente, e lo trasmetterà ai Consigli  
dell'Università stesse, le quali ripor-  
teranno nel proprio bilancio la quota  
a ciascuna di esse assegnate.

art 26

Le tasse per le spese portate  
nei bilanci sono obbligatorie.

Esse si pagano nel luogo dove il  
contribuente ha il suo domicilio al  
principio dell'esercizio, e colpiscono  
l'intero patrimonio produttivo del medesimo,  
dovunque si trovi collocato.

art 27

L'esazione delle tasse appartiene esclusivamente all'esattore del mandamento, il quale ne promuove la riscossione coi privilegi spettanti ai comuni per l'esazione delle loro entrate, secondo le indicazioni dei ruoli che, approvati dall'Intendente, gli saranno rimessi.

art 28

Le somme dall'esattore riscosse saranno da lui versate nelle mani del tesoriere dell'università, il quale ~~ne~~ rimane incaricato del pagamento di tutte le spese relative all'Amministrazione.

art 29.

L'Assemblea generale nel determinare la natura delle tasse per le spese, di cui dovrà stabilirsi pure le norme con cui dovranno farsi le dichiarazioni dei patrimoni, come pure quelle relative al modo di accertarne il valore, e di richiamare contro le tasse.

art 30

La cognizione delle controversie concernenti il pagamento delle tasse appartiene ai giudici del contenzioso amministrativo.

art 31

Le università israelitiche non possono muovere, nè sostenere liti

senza una ragionata deliberazione  
del Consiglio d'Amministrazione, ed il previo  
assenso dei Consigli d'Indendenza gentile.

Non possono del pari accettare  
donazioni o lasciti, contrarre mutui,  
vendere ad acquistare beni stabili senza  
l'autorizzazione sovrana, avuto il parere  
del Consiglio di Stato sulla domanda che  
ne dovranno essere fatte dai Consigli  
d'Amministrazione.

art 32.

Gli istituti di carità e beneficenza  
israelitici sono governati dalle leggi  
generali concernenti tali istituti.

art 33.

Sui conflitti di attribuzioni che  
possono insorgere tra le varie rappre-  
sentanze israelitiche, statuisce il  
Ministro dell'Interno.

art 34.

Sono nulle e di pieno diritto le  
deliberazioni prese in adunanze illegali,  
o sovra oggetti estranei alle attribuzioni  
di dette rappresentanze.

art 35.

Del rinnovamento periodico  
di tutte le rappresentanze israeliti-  
che, la loro entrata in funzione  
non conterà che dal primo giorno  
di gennaio successivo alla loro instal-  
lazione.

art 36. Tutte le leggi e providenze  
anteriori relative all'Amministrazione  
delle Università Israelitiche, sono  
abrogate.

~~art 37. Con apposito regolamento,  
da approvarsi con Decreto Reale,  
previo il parere del Consiglio di Stato  
saranno dati gli opportuni provvedi-  
menti per l'esecuzione della presente  
legge.~~

Il Governo del Re è autorizzato  
a determinare con Decreti Reali  
previo il parere del Consiglio di Stato  
le regole e forme da osservarsi per  
l'esecuzione della presente legge.

10. Dec

# F 9

## Tabella di ripartizione dei Collegi Elettorali Israelitici.

N.º ordine dei Collegi	Sede dei Collegi e delle Sezioni principali	Comuni componenti li Collegi	Popolazione Israelitica			Spiegazioni
			Parziale	Complessiva	Media per ogni Coll.	
1.	Torino	Torino	1510.	1510.	377.	La ripartizione dei venti Collegi Elettorali Israelitici nominati nel presente articolo è stata fatta per un numero degli anni 6. e 8 della legge elettorale del 7. dicembre 1848. — La totalità della popolazione israelitica del Regno non essendo che a 10000. circa equiva l'antica società e sotto questo rapporto assimilata ad un Comune di seconda Classe il cui Consiglio componesi di 20. Membri. — Nella formazione dei Collegi Elettorali si ebbe in vista le distanze delle sezioni e quella principale che non fosse sovrabbondante, come altresì che la rispettiva popolazione dei Collegi non si discostasse di troppo dalla media che è di 1. sopra 350. —
2.		Torino	1510.			
3.		Torino	1510.			
4.		Torino	1510.			
5.	Carmagnola	Carmagnola	163.	303.	303.	
		Chieri	140.			
6.	Saluzze	Saluzze	236.	361.	361.	
		Stavigliano	125.			
7.	Cuneo	Cuneo	376.	376.	376.	
8.	Fossano	Fossano	235.	457.	457.	
		Mondovì	145.			
		Cherasco	77.			
9.	Asti	Asti	370.	370.	370.	
10.	Acqui	Acqui	498.	605.	302.	
11.		Nizza Monf.	107.			
12.	Alessandria	Alessandria	500.	613.	306.	
13.		Moncalvo	113.			
14.	Casale	Casale	869.	869.	434.	
15.		Casale	869.			
16.	Ivrea	Ivrea	151.	207.	207.	
		Biella	56.			
17.	Vercelli	Vercelli	540.	593.	296.	
18.		Orino	53.			
19.	Nizza mare	Nizza (mare)	322.	322.	322.	
20.	Genova	Genova	200.	200.	200.	



Su tali basi è formulato il  
progetto di Legge che ho l'onore di  
presentarvi.

N° 16.

Progetto di legge  
presentato dal Ministero dell'Interno  
nella tornata del 3 Gennaio 1886

---

Costituzione della Università Graditica